

ASSICONSULT 2 S.N.C.	ALLEGATO 4-ter REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
VIA TORINO 93 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)	
A000464619	

Il presente allegato fa riferimento al distributore iscritto nel Registro RUI, ma viene consegnato dal collaboratore che opera all'interno dei locali dell'intermediario qui di seguito indicato

COGNOME NOME	
CODICE FISCALE	

ALLEGATO 4-ter ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Come definito nell'allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018, così come modificato dal Provvedimento 97/2020, il distributore mette a disposizione del pubblico il presente documento nella modalità individuata.

Il distributore

DISTRIBUTORE	DIMASI GIUSEPPE
N° DI ISCRIZIONE AL RUI	A000133272
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	19/03/2007

mette a disposizione il presente documento:

NEI PROPRI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ALL'INDIRIZZO	VIA TORINO, 93 - 10040 PASTA DI RIVALTA (TO)
SUL SITO INTERNET, CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI, ALL'INDIRIZZO WEB	http://www.assiconsultrivalta.it/
NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE O NEL CASO IN CUI LA FASE PRECONTRATTUALE SI SVOLGA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, ATTRAVERSO CONSEGNA/TRASMISSIONE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore assume i seguenti obblighi di:

- # consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- # consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- # consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- # proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- # valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere

ASSICONSULT 2 S.N.C.	ALLEGATO 4-ter REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
VIA TORINO 93 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)	
A000464619	

dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto

fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

ASSICONSULT 2 S.N.C.	ALLEGATO 4-ter REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
VIA TORINO 93 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)	
A000464619	

SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
--

Nei casi di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, il distributore assume i seguenti obblighi supplementari di:

- # consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto
- # valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- # informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita con consulenza. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- # obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo
- # informare il contraente, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- # fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice